

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4931 del 28/10/2019
Oggetto	REG. REG. n° 41/01 ART. 31, COMMA 2. SOCIETA' AGRICOLA FONTANA S.S.. VARIANTE NON SOSTANZIALE (RIFACIMENTO N° 1 POZZO) ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CASTELSANGIOVANNI (PC) LOC. CASCINA MEDARDA, AD USO IRRIGUO GIA' RINNOVATA CON D.D. N° 743 DEL 12/02/2018. PROC. PC01A0806/19VR01 - SINADOC 4268/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5066 del 24/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. n° 41/01 ART. 31, COMMA 2 – SOCIETA' AGRICOLA FONTANA S.S.. VARIANTE NON SOSTANZIALE (RIFACIMENTO N° 1 POZZO) ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CASTELSANGIOVANNI (PC) LOC. CASCINA MEDARDA, AD USO IRRIGUO GIA' RINNOVATA CON D.D. N° 743 DEL 12/02/2018 - PROC. PC01A0806/19VR01 – SINADOC 4268/2019.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n° 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo in particolare alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 743 del 12/02/2018 il Responsabile dell'Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna ha assentito alla Società Agricola Fontana S.S. con sede legale in CastelSanGiovanni (PC), Località Cascina Medarda, Via Colombarone n° 6, Partita I.V.A. n° 01297040337 la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea, per uso irriguo, mediante n° 2 pozzi situati in comune di CastelSanGiovanni (PC) – Loc. Cascina Medarda, aventi una portata massima di 25 e 20 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 45.540, con scadenza fissata al 31/12/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1401 del 21/03/2019, la sottoscritta Dirigente responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza assentiva la variante non sostanziale alla concessione sopra descritta consistente nella perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente, inutilizzabile per insabbiamento;
- in data 21/08/2019 prot. ARPAE n° 129892, il dott. Geol. Fabio Silva (C.F. SLVFBA69L07G535O e Partita I.V.A. n° 013135000330), iscritto all'Albo dei Geologi della Regione Emilia-Romagna al n° 1001, sez. A, in qualità di tecnico incaricato dal sig. Ettore Chiodaroli (C.F. CHDTTR57E26I140Y), residente in Comune di San Rocco al Porto (LO), Via Giovanni XXIII n° 84/1, socio amministratore della sopra descritta Società Agricola Fontana S.S. ha provveduto a trasmettere la documentazione di fine lavori del nuovo pozzo irriguo realizzato, in attuazione e rispettando le prescrizioni della summenzionata D.D. n° 1407/2019, in sostituzione dell'esistente su terreno, di proprietà del sig. Ettore Chiodaroli e di altri che hanno prestato formale assenso, identificato al N.C.T. del Comune di CastelSanGiovanni (PC) al Foglio

5, mappale 28;

CONSIDERATO che la pratica in argomento presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di variante non sostanziale alla concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 31, commi 2 e segg., R.R. 41/2001;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo";

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2019;
- ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 51,64 il 12/12/2005 e € 198,36 il 17/08/2017);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta:

- che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante non sostanziale alla concessione codice pratica PC01A0806/19VR01;
- di prescrivere la rimozione dell'opera di presa e il ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 35, R.R. 41/2001;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, ai sensi dell'art. 31, commi 2 e segg. R.R. 41/2001, alla Società Agricola Fontana S.S. con sede legale in CastelSanGiovanni (PC), Località Medarda, Via Colombarone n° 6, Partita I.V.A. n° 01297040337, fatti salvi i diritti di terzi, la variante non sostanziale (riperforazione pozzo n° 1) alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC01A0806/19VR01, rinnovata con determinazione dirigenziale n° 743 del 12/02/2018 il Responsabile dell'Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna (con scadenza al 31/12/2025) con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante n° 2 pozzi avente una profondità rispettivamente di 30 (pozzo 1) e 20 m. (pozzo 3) dal piano di campagna;

- ubicazione del prelievo: Comune di Castel San Giovanni (PC), su terreni di proprietà dei Sigg.rr. Chiodaroli Davide, Ettore e Francesco, Chiodaroli Giuseppina Adele ed altri, che, con contratto di comodato gratuito a tempo indeterminato del 02/05/2015, hanno concesso i terreni in parola alla Società Agricola Fontana S.S.;
- le coordinate cartografiche delle opere di presa sono:
 - Pozzo 1: al fg. n° 5, mapp. n° 28 - coordinate UTM 32N (ED50) X: 536.932; Y: 4.992.896;
 - Pozzo 3: al fg. n° 7, mapp. n° 20 - coordinate UTM 32N (ED50) X: 537.208; Y: 4.992.015;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio dei pozzi 1 e 3 pari rispettivamente a 25 l/s e 20 l/s;
- portata media pari a 0,77 l/s (pozzo 1) e 0,67 l/s (pozzo 3);
- volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a 45.540,00 mc/annui;
- corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA (limite acquifero A2 mt 100 da p.c.) - tipologia pozzo: artesiano monofalda a falde isolate (pozzo sprovvisto di dreno tra colonna e parete foro);

2. di stabilire che il concessionario è tenuto ai seguenti adempimenti:

- a) rimuovere l'opera di presa (pozzo identificato nella precedente già citata D.D. n° 743/2018, come Pozzo 1: al fg. n. 5, mapp. n. 27 - coordinate UTM RER x: 536.912; y: 992.873) e ripristinare i luoghi entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento, nel rispetto delle sottoriportate prescrizioni riguardanti le modalità di tombamento e messa in sicurezza del pozzo medesimo:
 - I. rimozione dei manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
 - II. i tratti di pozzo non interessati dal filtro possono essere riempiti con materiale granulare;
 - III. il tratto del pozzo interessato dal filtro deve essere riempito con getto a pressione (pacher) di boiacca di cemento;
 - IV. riempimento del vano con la testa pozzo (ove esistente) con inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.) con asfalto o cemento;

- b) comunicare a questo Servizio la data di inizio dei lavori almeno 20 giorni prima dell'avvio degli stessi, per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti;
 - c) trasmettere a questo Servizio una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, entro il termine di 10 giorni dalla fine dei lavori, per attestarne l'avvenuta regolare esecuzione, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo;
3. di riservarsi la facoltà di eseguire in qualsiasi momento controlli in situ ai sensi della vigente normativa in materia al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al precedente punto 2.;
 4. di confermare che la concessione è valida fino al **31 dicembre 2025** (come disposto con D.D. n° 743 del 12/02/2018);
 5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto, per accettazione, dal concessionario in data 21/10/2019;
 6. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2019 quantificato in 186,19 euro è stato pagato;
 7. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata in sede di rinnovo della concessione;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
 12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
 13. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Società Agricola Fontana S.S., con sede legale a Castel San Giovanni (PC), via Colombarone n° 6, in località Cascina Medarda, C.F. e Partita I.V.A. 01297040337, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opere fisse (n° 2 pozzi), variante non sostanziale (richiesta in data 21/08/2019 prot. ARPAE n° 129892) apportata al rinnovo assentito con Determinazione Dirigenziale n° 743 del 12/02/2018 il Responsabile dell'Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, cod. Sisteb PC01A0806/19VR01.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa sono costituite da n° 2 pozzi aventi:

Pozzo 1: una profondità di 30,00 m.; tubazione di rivestimento in pvc, colonna filtrante del diametro di mm 400 dotata di microfiltri aperture mm 2 posti alle profondità da m 5 a m 20 (m 15); equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 30 kw/40 HP;

Pozzo 3: una profondità di 20,00 m.; tubazione di rivestimento in ferro-acciaio del diametro interno di mm 200; equipaggiato con elettropompa sommersa azionata da motore elettrico a 380V e dotato di colonna filtrante posizionata alla profondità di 7 m dal p.c.

2. Le opere di presa sono site in Comune di Castel San Giovanni (PC), su terreni di proprietà dei Sigg.rr. Chiodaroli Davide, Ettore e Francesco, Chiodaroli Giuseppina Adele ed altri, che, con contratto di comodato gratuito a tempo indeterminato del 02/05/2015, hanno concesso i terreni in parola alla Società Agricola Fontana S.S., censiti alle seguenti coordinate cartografiche:

Pozzo 1: al fg. n° 5, mapp. n° 28 - coordinate UTM 32N (ED50) X: 536.932; Y: 4.992.896;

Pozzo 3: al fg. n° 7, mapp. n° 20 - coordinate UTM 32N (ED50) X: 537.208; Y: 4.992.015;

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima complessiva di esercizio pari a 45,00 l/s portata media complessiva pari a 1,44 l/s, e nel limite di volume complessivo annuo pari a 45.540,00 mc.

3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n° 152/2006. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che

l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2025.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n° 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n° 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, L.R. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. Fermo quanto previsto al punto 1. l'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il sottoscritto Ettore Chiodaroli (C.F. CHDTTR57E26I140Y), in qualità di titolare e legale rappresentante della Società Agricola Fontana S.S. (Partita I.V.A. 01297040337), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 21/10/2019

**Sottoscritto per accettazione dal
legale rappresentante del concessionario**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.